

An abstract network diagram is overlaid on the page. It features approximately 12 dark blue circular nodes connected by thin, dashed white lines, forming a complex web-like structure that spans the middle and lower portions of the page.

SINTESI DEL DISEGNO di LEGGE sui PICCOLI COMUNI

APPROVATO IL 28 SETTEMBRE IN VIA DEFINITIVA

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni

QUI IL TESTO COMPLETO E LA NOTA DI LETTURA DI ANCI

• **Piccoli comuni : ambito di applicazione**

Per piccoli comuni si intendono:

- comuni con popolazione residente fino a 5.000
- comuni costituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.

In particolare i piccoli comuni potranno beneficiare delle risorse stanziare dalla normativa in esame se appartenenti all'elenco individuato entro 180 giorni con Decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa in Conferenza Unificata, sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2 relativamente a: situazioni di dissesto idrogeologico, marcata arretratezza economica, spopolamento (dal 1981), disagio insediativo (indici di vecchiaia), inadeguatezza dei servizi sociali, lontananza dai centri urbani, aree interne periferiche o ultraperiferiche.

Art. 1, comma 2

• **Istituzione del Fondo piccoli comuni e definizione Piano nazionale**

È istituito il Fondo per lo sviluppo strutturale economico e sociale dei piccoli comuni con una dotazione di:

- 10 milioni di euro per il 2017
- 15 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2018 al 2023

Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo è adottato il Piano nazionale per la riqualificazione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. Tale Piano è aggiornato ogni tre anni.

Art. 3

Il Piano assicura la priorità agli interventi indicati all'art.3 comma 3, quali: qualificazione e manutenzione del territorio; messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture e edifici pubblici; efficientamento energetico; acquisizione e riqualificazione dei terreni ed edifici in stato di abbandono o degrado; recupero centro storici, beni culturali e artistici, pascoli montani.

Individuazione dei progetti da finanziare: priorità alle aggregazioni comunali

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni costituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni.

• **Gestione associata delle funzioni di programmazione e impiego fondi**

I piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani (art. 14 DL 78/10), svolgono altresì in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. Non è consentito a tale fine il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate.

Art. 13

• **Centri multifunzionali**

I piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attività dei centri multifunzionali, i comuni interessati sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art.15 DLgs 228/01

Art. 2